

REGOLAMENTO (CE) N. 813/95 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 1995

relativo alla vendita mediante gara di carni bovine, detenute da taluni organismi di intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara;

considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2173/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93⁽⁴⁾, (CEE) n. 3002/92⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93⁽⁶⁾ e (CEE) n. 2182/77⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93, fatte salve determinate eccezioni connesse all'uso particolare al quale i prodotti sono destinati;

considerando che, in vista di assicurare una procedura d'appalto regolare ed uniforme, delle misure dovrebbero essere adottate oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79; che queste misure devono essere applicabili quanto prima;

considerando che è opportuno prevedere deroghe alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale comma crea negli Stati membri interessati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono messe in vendita mediante gara:

— circa 13 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo di intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° novembre 1993;

— circa 59 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo di intervento danese e acquistate anteriormente al 1° settembre 1993;

— circa 1 167 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo di intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° febbraio 1993;

— circa 340 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo di intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1992.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti, conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, in particolare degli articoli da 6 a 12, (CEE) n. 3002/92 e (CEE) n. 2182/77.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte di gara, che devono essere espresse in ecu, scade alle ore 12 del 19 aprile 1995.

Gli organismi d'intervento interessati redigono un bando di gara nel quale sono indicati fra l'altro:

a) i quantitativi di carni bovine messe in vendita,

b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

2. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I, gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. In deroga al disposto degli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

4. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi che figurano nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procederanno inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 1 e potranno effettuare pubblicazioni complementari.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59.⁽⁵⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.⁽⁶⁾ GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.⁽⁷⁾ GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.